
 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Pag. <b>1</b> di <b>13</b>

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MISURA

### Stato delle modifiche

Ed.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
01	Prima emissione	<i>Colturi</i>	<i>Gasparini</i>	<i>AD</i>	<i>Marzo 2011</i>
02	Seconda emissione	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>DG</i>	<i>Marzo 2014</i>
03	Terza emissione	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>DG</i>	<i>Gennaio 2016</i>
04	Quarta emissione (REVV)	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>DG</i>	<i>Luglio 2018</i>

 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		<i>Contratto servizio di misura</i>
		Pag. 2 di 13

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MISURA

TRA

REVV S.r.l., con sede legale in Sondrio (SO), via Ragazzi del '99 n. 19, codice fiscale e partita IVA 01017590140, in persona dell'Ing. Conforti Francesco, nato a Sondrio il 01/08/1959, in qualità di Direttore, di seguito REVV,

E

La Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, cod. fisc. / P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, di seguito Cliente

**Con il presente Contratto le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1 – Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto disciplina i termini e le condizioni per la fornitura, da parte di REVV in favore del Cliente del servizio di fornitura, installazione e manutenzione dei gruppi di misura, compresa la rilevazione e la registrazione dei dati relativi.

### **Articolo 2 – Allegati**


- Allegato A: Elenco impianti per i quali si chiede il servizio di misura
- Allegato B: Servizi di misura – specifiche di servizio

### **Articolo 3 – Impianti oggetto del servizio**

Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, compila esattamente ed integralmente l'Allegato A allo stesso indicando gli impianti in riferimento ai quali chiede ad REVV la fornitura dei servizi di misura specificati nell'Allegato B.

Tale Allegato A potrà essere aggiornato su richiesta del Cliente specificando gli impianti da aggiungere e/o eliminare secondo il medesimo Allegato A, che andrà a sostituire il testo dell'Allegato A al Contratto costituendo parte integrante di quest'ultimo.

Ogni variazione dell'Allegato A comporta la ridefinizione degli importi relativi.

 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Pag. 3 di 13

#### **Articolo 4 – Durata del Contratto**

Il presente Contratto avrà durata di tre anni dal momento della sua sottoscrizione.

#### **Articolo 5 – Rinnovo del Contratto**

Ove nessuna delle Parti provveda a dare disdetta ai sensi dell'art. 5 da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza del servizio di misura, il servizio si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di un anno e così per ogni scadenza.

In caso di mancato rinnovo del servizio di fornitura, installazione e manutenzione, anche per singoli gruppi di misura, REVV si riserva il diritto di rimuovere i gruppi di misura interessati e i relativi accessori, di cui è e resta proprietaria. In tale ipotesi il Cliente dovrà consentire al personale di REVV l'accesso all'impianto e la rimozione in sicurezza dei gruppi di misura. Il costo per la rimozione dei gruppi di misura resta a carico del Cliente.

#### **Articolo 6 – Recesso del Contratto**

Il cliente potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione ad REVV almeno un mese prima della data indicata per la validità del recesso, che andrà in ogni caso a coincidere con il primo giorno solare del mese immediatamente successivo alla data di recesso indicata dal Cliente.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, il Cliente dovrà riconoscere ad REVV i corrispettivi mensili mancanti al completamento dell'anno solare in corso.

#### **Articolo 7 – Corrispettivi**

Vedasi il fascicolo "Corrispettivi per il servizio di Misura".


#### **Articolo 8 – Affidamento a terzi**

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto, REVV ha facoltà di avvalersi di prestazioni di terzi, restando comunque unica responsabile nei confronti del Cliente dall'adempimento degli obblighi assunti.

#### **Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti**

Gli importi relativi ai corrispettivi annui indicati saranno fatturati da REVV con cadenza annuale, entro il mese di dicembre di ogni anno, con riferimento alle attività svolte precedentemente.

Gli importi relativi ai corrispettivi una tantum saranno fatturati da REVV entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'attivazione del sistema di misura.

 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Pag. 4 di 13

Le fatture dovranno essere inviate a:

---



---



---

I relativi pagamenti saranno effettuati dal Cliente con valuta fissa per il beneficiario, entro la data di scadenza riportata in fattura.

Sulla fattura sarà evidenziato l'elenco dei misuratori per i quali è stato espletato il servizio.

#### **Articolo 10 – Responsabilità e Penalità a carico di REVV**

Fermi i casi inderogabili previsti dalla legge, in caso di inadempimento imputabile ad REVV riguardo gli obblighi oggetto del Contratto, l'eventuale obbligo risarcitorio della stessa non potrà in ogni caso superare l'importo mensile o annuale del servizio reso per il gruppo di misura in relazione al quale si è verificato l'inadempimento. A valle di verifica dell'effettivo inadempimento da REVV, il risarcimento verrà contabilizzato sulla prima fatturazione utile successiva all'accertamento di responsabilità da parte di REVV.

Per il servizio di fornitura, installazione e manutenzione, si considera inadempimento ai fini del presente articolo:

- il mancato rispetto delle scadenze sui tempi di installazione oltre 5 giorni lavorativi sul giorno previsto;
- il mancato ripristino del corretto funzionamento per guasto del misuratore per oltre 3 giorni dalla data di accertamento del guasto (inteso come mancata funzione di rilevazione del dato di misura);
- il mancato ripristino del corretto funzionamento per guasto del modem del misuratore per oltre 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento del guasto (inteso come mancata funzione di teleleggibilità del misuratore).


#### **Articolo 11 – Ritardati pagamenti del Cliente**

In caso di mancato pagamento delle fatture nei termini previsti il Cliente è tenuto a corrispondere ad REVV gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 231/02.

Qualora il ritardo del pagamento superi i 30 giorni dalla data di scadenza REVV potrà risolvere il Contratto di diritto, anche parzialmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1465 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi ai sensi del successivo art. 15, salvo il risarcimento del maggiore danno.

#### **Articolo 12 – Forza maggiore**

REVV non sarà responsabile per i ritardi o i malfunzionamenti o le interruzioni nell'erogazione del servizio derivanti da causa di forza maggiore.

 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Pag. 5 di 13

A titolo meramente esemplificativo, si intendono compresi tra le cause di forza maggiore eventi non previsti né prevedibili e dipendenti da fatti naturali o di terzi che non sia stato possibile impedire usando la normale diligenza e tali da rendere impossibile in tutto o in parte l'adempimento dei doveri assunti.

### **Articolo 13 – Informazione e riservatezza**

Con la sottoscrizione del presente Contratto ciascuna delle Parti si impegna a non comunicare e/o divulgare informazioni di qualsiasi genere o natura, relative all'altra Parte, ricevute od acquisite nel corso della esecuzione dello stesso. Le Parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte od acquisite direttamente durante l'esecuzione del Contratto per altri scopi che non siano quelli previsti per l'esecuzione dello stesso.

### **Articolo 14 – Cessione**

Il Cliente non potrà cedere il presente Contratto a terzi senza l'autorizzazione scritta di REVV. Il Cliente consente sin d'ora ad REVV di cedere, con le modalità e gli effetti di cui agli articoli 1407 e seguenti cod. civ., il presente Contratto a proprie società controllate, controllanti o collegate ovvero ad altre società incaricate da REVV.

### **Articolo 15 – Comunicazioni**

Le comunicazioni tra le Parti previste dal presente Contratto, se non diversamente previsto nei casi specifici, devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax e/o posta elettronica, ai seguenti recapiti:

se al Cliente:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_, Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_


se ad REVV: REVV S.r.l. , Via Ragazzi del 99, 19 – 23100 SONDRIO (SO)

Riferimento: \_\_\_\_\_,

Telefono: \_\_\_\_\_, Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

### **Articolo 16 – Oneri tributari e fiscali**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto sarà oggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche e integrazioni. L'eventuale registrazione sarà a cura e carico della Parte interessata.

 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Pag. 6 di 13

### **Articolo 17 – Mutamenti del quadro normativo**

Le Parti espressamente concordano che qualora si verificassero, per qualsiasi motivo, modificazioni della normativa vigente e/o provvedimenti dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas relativamente al settore elettrico per effetto delle quali la disciplina applicabile alle attività contemplate nel presente Contratto venisse modificata sostanzialmente, le Parti dovranno prontamente consultarsi per decidere in buona fede se:

- modificare per iscritto il presente Contratto in modo da renderlo compatibile con l’evoluzione normativa, salvaguardandone, però, l’equilibrio economico; ovvero
- sciogliere consensualmente, senza responsabilità oltre che per l’esecuzione degli obblighi non completati al momento dello scioglimento, i vincoli contrattuali e il rapporto qui costituiti.

### **Articolo 18 – Protezione dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente scambiate tutte le informazioni previste dall’art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità connesse all’esecuzione del contratto.

Le modalità di trattamento dei dati e i principi di conservazione degli stessi sono riportati nel modulo relativo all’informativa sulla gestione dei dati personali presente nella sezione “Privacy” del sito aziendale.

### **Articolo 19 – Foro competente**

Nel caso in cui insorgono controversie in relazione al presente Contratto, comprese quelle sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti cercheranno di comporre amichevolmente la controversia entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui una parte lo richieda all’altra.

Nel caso in cui non si addivenisse ad una composizione amichevole della controversia nel termine indicato, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Sondrio.

Il presente Contratto è redatto in due originali, siglati e sottoscritti da entrambe le Parti.


Sondrio, li \_\_\_\_\_

REVV S.r.l.

Il Cliente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Pag. 7 di 13

## ALLEGATO A


### Elenco degli impianti oggetto di servizio di Misura

Data di compilazione: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Data di inizio validità contrattuale: mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Data di fine validità contrattuale: mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Num.	POD	Denominaz. utenza	Indirizzo	Potenza (kW)	Livello tensione

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Luglio 2018  Pag. <b>8</b> di <b>13</b>

## **ALLEGATO B**

Servizio di misura – Fornitura, installazione e manutenzione dei gruppi di misura, lettura e registrazione delle misure.

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Allegato B disciplina il servizio di fornitura, installazione e manutenzione dei gruppi di misura, lettura e registrazione delle misure da parte di REVV verso il Cliente, installati presso impianti in Bassa Tensione e in Media Tensione di proprietà/responsabilità del Cliente stesso.

### **Articolo 2 – Descrizione del servizio**

Ai fini del servizio di fornitura ed installazione, REVV provvede ad acquistare ed installare i misuratori e gli accessori necessari al corretto funzionamento dei gruppi di misura, nei punti di misura oggetto del servizio medesimo. REVV provvede alla fornitura dei componenti necessari alla realizzazione di un gruppo di misura idoneo ai requisiti tecnici ed installativi del singolo punto di scambio oggetto del servizio.

REVV provvede ad installare il misuratore secondo le procedure e le norme tecniche in vigore.

Il cliente dovrà predisporre l'impianto ed il punto di misura secondo quanto indicato nelle RTC predisposte da REVV.

REVV provvede infine a mantenere il gruppo di misura garantendone il buon funzionamento nel tempo.

### **Articolo 3 – Fornitura dei gruppi di misura**

Tutti i componenti e gli accessori oggetto della fornitura si intendono conformi alle norme tecniche in vigore.

#### **3.1 Misuratore**


Il misuratore sarà del tipo elettronico, con caratteristiche conformi alle norme tecniche in vigore ed alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

A titolo di riferimento, si informa che la potenza di 30 kW rappresenta il livello di potenza contrattuale massima di riferimento per la posa di contatori ad inserzione diretta su rete BT con tensione nominale concatenata di 400V. REVV si riserva comunque di installare un contatore in inserzione diretta o in inserzione semidiretta in funzione delle condizioni operative specifiche di impianto.

#### **3.2 Modem GSM**

Per la lettura da remoto dei contatori REVV di norma installa e collega al misuratore un modem GSM, eventualmente corredato di apposita antenna esterna.



 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Pag. 9 di 13

In caso di indisponibilità di segnale GSM, oppure di livello di segnale insufficiente all'espletamento del servizio, resta a carico del Cliente l'eventuale predisposizione di una linea telefonica fissa. La teleleggibilità del misuratore sarà subordinata, in quest'ultimo caso, all'attivazione della linea telefonica fissa.

### **3.3 Accessori**

Gruppo di misura con inserzione diretta: REVV fornisce, oltre al contatore ed al modem, la cavetteria ed i connettori necessari alla corretta posa in opera e messa in esercizio del gruppo di misura;

Gruppo di misura con inserzione semidiretta: REVV fornisce, oltre al contatore ed al modem, i riduttori di misura la cavetteria ed i connettori necessari alla corretta posa in opera e messa in esercizio del gruppo di misura.

Gruppo di misura in MT con inserzione indiretta con predisposizione dello stallo di misura: REVV fornisce, oltre al contatore ed al modem, i riduttori di misura la cavetteria ed i connettori necessari alla corretta posa in opera e messa in esercizio del gruppo di misura, e provvede a predisporre l'intero stallo di misura. In caso di misura MT, gli oneri relativi alla fornitura e posa dello stallo con TA e TV verranno determinati a preventivo in base necessità impiantistiche (Vedasi Fascicolo "Corrispettivi per il servizio di Misura").

In tutti i casi, e qualora non espressamente diversamente indicato e richiesto dal Cliente, il contenitore del complesso di misura resta escluso dalla fornitura.

Porta di comunicazione dedicata al cliente finale: in opzione il cliente può richiedere ad REVV la fornitura di un GdM accessoriatato con porta di comunicazione accessibile al quale interfacciare la direttamente propria strumentazione/apparecchiatura in conformità alle specifiche tecniche del costruttore. La fornitura è da stabilirsi preventivamente a valle del sopralluogo di cui all'art. 4.


### **3.4 Varianti e ulteriori lavori a preventivo**

Qualsiasi variante dovesse rendersi necessaria rispetto alla componentistica ed ai lavori di cui ai commi precedenti e non previsto nelle voci di cui al presente articolo, REVV fornirà il preventivo al Cliente a valle del sopralluogo di cui all'art. 4; il Cliente dovrà manifestare il proprio assenso.

### **3.5 Esclusioni**

Sono da ritenere escluse dal servizio di misura di REVV descritto nel presente documento tutte le attività riconducibili a quanto di seguito specificato:

- opere civili/edili di qualsiasi natura o genere;
- attività, anche di natura elettrica, da svolgere sull'impianto interno del cliente;
- attività correlate a pratiche che il cliente finale in quanto produttore e/o titolare di officina elettrica deve svolgere relativamente alle disposizioni emanate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Pag. <b>10</b> di <b>13</b>

#### **Articolo 4 – Installazione dei gruppi di misura e relativa attivazione**

L'attività di installazione dei gruppi di misura include:

- sopralluogo per la predisposizione del gruppo di misura;
- manodopera per l'installazione e l'attivazione del gruppo di misura;
- verifica di prima installazione (certificata secondo le norme CEI in vigore);
- spese in materiali di consumo;
- spese di trasporto.

Per l'espletamento del servizio di cui al presente articolo, si procederà come segue:


- sopralluogo: entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Cliente, REVV, insieme al personale del richiedente, effettua un sopralluogo presso l'impianto interessato dal servizio richiesto;
- formulazione eventuale preventivo: entro 7 giorni dal sopralluogo REVV comunica al Cliente il preventivo nel quale saranno riportati il contributo totale per l'attivazione del servizio nel punto di misura oggetto del sopralluogo e la data prevista per la conclusione dei lavori necessari all'attivazione del punto di misura.
- accettazione preventivo lavori: entro 15 giorni dal ricevimento del preventivo di cui al comma 3.4, il Cliente comunica ad REVV l'eventuale accettazione del preventivo per l'attivazione del servizio nel punto di misura;
- esecuzione lavori: REVV esegue i lavori per l'attivazione del servizio richiesto nel punto di misura secondo i tempi tecnici previsti;
- verifica del gruppo di misura: REVV procederà alla verifica di prima installazione dei misuratori e dei relativi accessori, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
- attivazione gruppo misura: a valle della conclusione dei lavori REVV fornisce al Cliente una relazione contenente l'elenco dei lavori eseguiti ed i dati tecnici del gruppo di misura; questi ultimi saranno forniti mediante la scheda B1 facente parte del presente documento. La consegna della relazione tecnica di attivazione del gruppo di misura costituisce l'atto formale col quale il servizio di fornitura e installazione, relativamente al singolo punto di misura, si intende effettuato e concluso.

#### **Articolo 5 – Opere civili**

Le opere civili necessarie alla predisposizione e alloggiamento dei gruppi di misura e degli accessori installati da REVV si intendono a carico del Cliente.

#### **Articolo 6 – Proprietà del gruppo di misura**

I misuratori e gli accessori rimangono di proprietà di REVV, il contenitore del gruppo di misura, se oggetto di fornitura, rimane di proprietà del Cliente.

 <b>RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA</b>	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
		Luglio 2018
	<i>Contratto servizio di misura</i>	<b>Pag. 11 di 13</b>

### **Articolo 7 – Manutenzione dei gruppi di misura**

L'attività di manutenzione dei gruppi di misura include:

- verifica periodica del gruppo di misura (con rilascio della documentazione attestante il corretto funzionamento);
- manutenzione ordinaria e straordinaria del gruppo di misura;
- interventi tecnici straordinari (es. aggiornamento software / firmware sui contatori e /o modem);
- manodopera.

REVV procederà alla verifica dei gruppi di misura e dei relativi accessori secondo le modalità previste delle normative vigenti.

REVV provvederà ad effettuare le eventuali riparazioni o sostituzione dei componenti che in sede di verifica dovessero essere riscontrati difettosi malfunzionanti.

L'intervento di verifica periodica sarà concordata tra REVV e il Cliente.

### **Articolo 8 – Servizio di verifica straordinaria**

Il Cliente potrà richiedere ad REVV interventi di verifica specifici e straordinari ulteriori a quelli periodici; in tal caso, qualora il complesso di misura risultasse malfunzionante, l'onere dell'intervento si considera a carico di REVV, mentre se dovesse risultare correttamente funzionante l'onere dell'intervento risulta a carico del Cliente.

### **Articolo 9 – Ricostruzione dei dati di misura in seguito ad intervento sul gruppo di misura**


In caso di intervento sul gruppo di misura che avesse comportato l'interruzione del servizio di misura da parte del misuratore, (ad esempio per sostituzione dei trasformatori di misura, ecc.), REVV procederà alla ricostruzione dei dati mancanti secondo le procedure interne standard, eventualmente utilizzando i dati rilevati da altra strumentazione presente in campo. A tal fine il Cliente dovrà consentire al personale di REVV di accedere alla strumentazione sopra indicata.

### **Articolo 10 – Accesso ai gruppi di misura**

Il Cliente, laddove necessario, dovrà garantire l'accesso del personale di REVV ai gruppi di misura, allo scopo di effettuare le attività e gli interventi ritenuti necessari da REVV.

L'accesso avverrà di norma dal lunedì al venerdì durante l'orario di lavoro all'interno della fascia 8:00 – 16:00.

Qualora il Cliente richieda espressamente ad REVV un intervento al di fuori dell'orario di lavoro standard, REVV sottoporrà al Cliente un preventivo di spesa che dovrà essere accettato da questi prima dell'intervento.

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	<b>Ed. 04 - 2018</b>
	<i>Contratto servizio di misura</i>	Luglio 2018  Pag. <b>12</b> di <b>13</b>

### **Articolo 11 – Sicurezza del personale**

Per tutte le attività che richiedono l'intervento sull'impianto, il Cliente è responsabile della preventiva messa in sicurezza dell'impianto medesimo, al fine di garantire lo svolgimento delle attività lavorative da parte del personale di REVV in conformità con le regole e norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

